

cessione delle licenze, come previsto al comma 4 dell'articolo 14 del citato Codice delle Comunicazioni Elettroniche, esclusivamente ed in modo inscindibile se contestualmente all'accordo di cessione sia stato perfezionato un accordo formale di ricollocazione di tutti i lavoratori, in mobilità o in organico attivo della società cedente presso la società acquirente di dette frequenze, impegnandosi ad applicare tale procedura anche alla società IPSE 2000 SpA.

(7-00334) « Panattoni, Duca, Pasetto, Di Gioia, Rizzo, Meroi, Sanza, Alfonso Gianni, Bulgarelli, Floresta, Caparini ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:

CARBONI, CABRAS, LADU, TONINO LODDO, SORO, MAURANDI, CALZOLAIO, FOLENA, LEONI, MINNITI, MONTECCHI, PINOTTI, REALACCI, VIANELLO, VIGNI, PISA e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano *La Nuova Sardegna* di Sassari è tornato nel numero del 30 ottobre 2003, con diversi articoli, sulla questione dell'ampliamento della base della marina militare americana a la Maddalena e sul boato avvertito il 23 di ottobre, variamente ed incredibilmente giustificato dal sindaco;

i fatti sono oggetto di due interrogazioni pubblicate rispettivamente il giorno 1° ottobre 2003 con il n. 3-02714 ed il giorno 29 ottobre 2003 con il n. 3-02814;

gli interroganti auspicano risposte sollecite in considerazione della gravità delle questioni segnalate;

uno degli articoli pubblicati il 30 ottobre segnala le seguenti questioni:

1) non vi è o almeno non è conosciuto alcun piano di emergenza per la protezione e la salvaguardia della popolazione civile di La Maddalena, oltre 12.000 persone residenti alle quali si aggiungono circa 30.000 trentamila villeggianti nella stagione estiva, del personale civile e militare, circa 5000 persone, che opera nella base militare americana che dispone di strutture e di fabbricati nell'isola di La Maddalena, nella nave appoggio, nei sommergibili a propulsione nucleare all'ancora nell'isola di Santo Stefano, nei depositi e nell'arsenale ivi realizzati;

2) nelle gallerie realizzate nell'isola di Santo Stefano si trova un ingente quantitativo di armi: 30 mila kalashnikov, 400 missili filoguidati Fagot, 48 postazioni missilistiche, 5 mila razzi katjuscia, 10 mila razzi anticarro, 5 mila spolette per armare razzi ed oltre 35 milioni di cartucce, il materiale bellico innanzi elencato, rinvenuto dagli agenti della DIA nel 2001, è quello sequestrato nel mese di marzo dell'anno 1994 nel canale d'Otranto in esito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che hanno portato all'arresto del petroliere russo Alexandre Zuhov con la imputazione di traffico di armi;

3) il Comando della marina militare americana non ha mai consentito all'assessorato all'ambiente della Provincia di Sassari di installare le centraline di monitoraggio ambientale nelle isole di La Maddalena e di Santo Stefano, in prossimità delle strutture della base per verificare la presenza di inquinamento radioattivo —:

se quanto detto corrisponda al vero e in tal caso:

a) per quali ragioni non stato predisposto o non sia conosciuto il piano di emergenza a salvaguardia della popola-

zione civile di La Maddalena in caso di incidente nelle strutture della base americana ove si trova materiale nucleare e radioattivo;

b) se risultino al Governo notizie su:

1) le ragioni per le quali il materiale bellico di provenienza russa, sottoposto a sequestro dall'autorità giudiziaria italiana si trovi depositato nell'isola di Santo Stefano nella completa disponibilità della marina militare americana;

2) chi abbia trasportato il materiale bellico nell'isola di Santo Stefano;

3) se vi sia stata autorizzazione dell'autorità giudiziaria italiana procedente;

c) a quale titolo il Comando americano impedisce il posizionamento delle centraline di rilevamento ambientale in territorio non riservato alla base militare americana;

quali iniziative intendono assumere l'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri e gli onorevoli Ministri interrogati, ciascuno per quanto di propria competenza:

a) per approntare o rendere noto il piano di emergenza, se esistente, per la salvaguardia e per la tutela delle persone residenti nell'arcipelago di La Maddalena;

b) per consentire alla provincia di Sassari di installare la rete di monitoraggio ambientale nelle isole di La Maddalena e di Santo Stefano. (3-02846)

Interrogazioni a risposta scritta:

CARRARA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GERACI, PATARINO, CARUSO e ANTONIO PEPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'8 gennaio del lontano 1922, una frana di vaste proporzioni ha coinvolto

l'abitato del comune di S. Fratello in provincia di Messina, lasciando senza tetto gran parte della popolazione;

con la legge 9 luglio 1922, n. 1045, veniva disposto il finanziamento del piano regolatore e la corresponsione dei sussidi a favore dei cittadini sinistrati per la ricostruzione delle abitazioni in altra sede e precisamente nella frazione di Acquedolci divenuta poi, nel 1969, a sua volta comune;

con regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, venne poi autorizzato uno stanziamento straordinario per l'acquisizione delle aree necessarie per il trasferimento dell'intero abitato del comune di S. Fratello in Acquedolci e per l'attuazione del piano di ampliamento del piano regolatore;

con decreto prefettizio n. 30486 del 19 giugno 1934, in esecuzione della predetta legge, veniva espropriata una vasta area denominata « nuovo piano regolatore » e conseguentemente parte dei terreni espropriati veniva utilizzata per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, parte, invece, veniva destinata ad opere edilizie per i sinistrati;

parecchi anni dopo con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1955, n. 1097, venne disposto il consolidamento della parte dell'abitato di S. Fratello dove l'entità delle manifestazioni franose non era ritenuta tale da determinarne l'abbandono restando così implicitamente revocato il progettato trasferimento ad Acquedolci nella zona relativa ai terreni espropriati;

nel frattempo i terreni venivano in parte concessi a numerosi residenti in via temporanea e solo per uso agricolo, dietro corresponsione di un canone annuo, ma in molti casi gli stessi procedevano ad una intensa attività edilizia abusiva;

per porre rimedio all'abusivismo, con legge n. 615 del 1988 fu disposta la cessione del compendio al comune di Acquedolci che avrebbe dovuto farsi carico di

regolarizzare le occupazioni abusive, vendendo, a sua volta, le aree interessate a ciascuno degli occupanti;

alla citata legge 615 del 1988 è stata data esecuzione solo nel 1994 e, finalmente, dopo settantadue anni dalla frana, con contratto stipulato in data 24 novembre, da parte del demanio dello Stato veniva trasferita al comune di Acquedolci la proprietà del compendio « nuovo piano regolatore »;

il comune di Acquedolci, a decorrere dalla data di esecutività del contratto, ha provveduto a trasferire la proprietà dei lotti agli occupanti che ne hanno fatto richiesta e che hanno interamente soddisfatto il debito erariale come per legge e come da clausole contrattuali;

pur troppo, alla data del 26 maggio 2002, termine ultimo previsto dalla legge 615 del 1988 per il perfezionamento dei contratti, parecchi occupanti non hanno potuto sanare la propria posizione per non essere riusciti a saldare il debito erariale maturato negli anni che, in parecchi casi, si è rivelato esorbitante rispetto alle loro oggettive capacità economiche e finanziarie;

conseguentemente, oggi, il comune di Acquedolci si trova nella triste e paradossale condizione di dovere restituire al demanio dello Stato i lotti non venduti, nonostante su tali aree gli occupanti abbiano realizzato le proprie abitazioni —:

se non ritengano di dover adottare un provvedimento di urgenza, opportuno ed indispensabile, che preveda la proroga del termine di cinque anni previsto nell'articolo 2 della legge 615 del 1988, per consentire a tutti i proprietari delle abitazioni che insistono sulle aree già demaniali del compendio « nuovo piano regolatore » di Acquedolci, di saldare il debito erariale sin qui maturato e di definire così le procedure di acquisto, già avviate ma non concluse, delle medesime aree, ponendo fine ad una annosa vicenda che ha preso avvio nel lontano 1922 e che, ancora

oggi, rimane non del tutto risolta proprio in vista del traguardo finale. (4-07966)

PERROTTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la perdita da parte di Acì Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria Società controllata Acì 116 una riduzione di personale per ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (n. 176) assorbita da Acì Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'Acì 116, oggi Acì Global, in data 10 febbraio 2003 ha formalmente comunicato, ex articolo 4 e 24 della legge n. 223 del 1991 l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per n. 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di Acì Global potrebbero essere riassorbiti dall'Acì Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'Acì Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 —:

se i Ministri interrogati non intendano perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'Acì

Italia delle 141 unità lavorative, per evitare, altrimenti, che le spese relative alle indennità di mobilità prevista dalla citata legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato. (4-07969)

DELBONO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la perdita da parte di Aci Italia sin dal 1997 della posizione di gestore unico per il soccorso stradale ha comportato per la propria società controllata Aci 116 una riduzione di personale per ben 259 unità, delle quali una parte in prepensionamento e la restante (n. 176) assorbita da Aci Italia a mezzo di selezioni di idoneità;

l'Aci 116, oggi Aci Global, in data 10 febbraio 2003 ha formalmente comunicato ex articolo 4 e 24 legge n. 223 del 1991 l'avvio di procedura di una ulteriore riduzione di personale per n. 171 unità (con la conseguente totale chiusura dei centri diretti per il soccorso nella viabilità ordinaria ed autostradale), appartenenti a diverse qualifiche professionali;

di dette 171 unità solo 30 lavoratori, al termine del periodo di mobilità, potranno essere collocati in pensione e, di conseguenza, ben 141 lavoratori verrebbero a trovarsi sul lastrico;

questi 141 dipendenti di Aci Global potrebbero essere riassorbiti dall'Aci Italia la cui pianta organica, approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 settembre 1995, prevede nelle varie qualifiche una vacanza di oltre 500 posti;

per detto provvedimento di assunzione l'erario non solo non avrebbe a suo carico alcun onere, vivendo l'Aci Italia dei proventi delle proprie attività istituzionali, ma verrebbe addirittura a conseguire un notevole risparmio per la mancata corresponsione del finanziamento per la mobilità di cui alla legge n. 223 del 1991 —:

se non intendano perseguire la soluzione adottata nel 1998, cioè la riassunzione presso l'Aci Italia delle 141 unità lavorative, per evitare, altrimenti, che le spese relative alle indennità di mobilità prevista dalla citata legge n. 223 del 1991 debbano essere sostenute dallo Stato.

(4-07975)

TRUPIA e RUZZANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

la sera del 28 ottobre 2003 al ristorante Zemin di Vicenza un gruppo di nostalgici del Partito Nazionale Fascista ha celebrato come ogni anno l'ottantunesimo anniversario della « Marcia su Roma » tra bandiere tricolori e ritratti del Duce Benito Mussolini;

per garantire la sicurezza di tale incontro sono state impiegate trenta unità fra gruppi di polizia e carabinieri;

è da considerarsi inconcepibile, a giudizio dell'interrogante, mobilitare tanto personale preposto alla sicurezza della città di Vicenza, quando il territorio necessita costantemente di coperture ben più urgenti di quelle destinate alle riunioni di duecento commensali, anche se fascisti non pentiti;

a tale riunione avrebbero partecipato anche alcuni esponenti politici come Luigi Tosin, segretario provinciale M.S. Fiamma Tricolore, e il Presidente del consiglio comunale di Vicenza Sante Saracco;

l'articolo 12 delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica italiana dispone espressamente che « è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista »;

tale disposizione non rientra in quanto disposto dall'articolo 49 della Costituzione della Repubblica, secondo cui « tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale »;

la legge 3 dicembre 1947, n. 1546, reca « Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico »;

la legge 20 giugno 1952, n. 645, contiene le norme di attuazione della dodicesima disposizione transitoria e finale della Costituzione;

la legge 22 maggio 1975, n. 152, reca « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » —:

se il Governo non ritenga che i fatti esposti in premessa costituiscano violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge 20 giugno 1952, n. 645, e, in caso affermativo, quali iniziative intenda adottare;

quali presupposti normativi possano giustificare una mobilitazione di tanto personale delle Forze armate per garantire l'incolumità di un gruppo di nostalgici della dittatura nazionale fascista;

se non si ritenga che per la « tutela dell'ordine pubblico » si debba intendere in primo luogo « la tutela dei principi dettati dalla Costituzione »;

in che termini sia stato gestito il contemperamento degli evidenti interessi pubblici in conflitto nella città di Vicenza e quali considerazioni siano state assunte per giustificare la tutela del pubblico interesse. (4-07991)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazioni a risposta in Commissione:

RUZZANTE e CALZOLAIO. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

molte organizzazioni non governative che operano nel sud del mondo per aiutare popolazioni in gravissima difficoltà stanno vivendo una situazione paradossale a causa del ritardo nei pagamenti da parte

del ministero per gli affari esteri dei progetti di cooperazione allo sviluppo (legge n. 49 del 1987) già realizzati;

ad esempio, il credito accumulato dalla organizzazione non governativa Mlal sta superando i 3 milioni di euro. In questi anni, nonostante l'esposizione finanziaria, l'organizzazione non è mai venuta meno all'impegno di non interrompere i progetti in atto. La cosa avrebbe determinato conseguenze molto gravi per la qualità del progetto, per le controparti, per i destinatari, per l'immagine del nostro Paese e per il futuro della cooperazione italiana in questi Paesi;

per mantenere fede a questa scelta, l'organizzazione non governativa Mlal è costretta a chiedere alle proprie controparti di accollarsi l'impegno di non ricevere quanto programmato, cioè di anticipare le risorse necessarie. È evidente che si tratta di una situazione paradossale in quanto sono i bambini lavoratori, le donne delle periferie metropolitane, i contadini senza terra cacciati dai latifondi, le donne vedove dei siti minerari andini, i giovani in cerca di un lavoro, le comunità indigene, ed altre, ovvero le organizzazioni e le istituzioni che li rappresentano a finanziare lo Stato Italiano;

parallelamente da parte del Mlal è in corso uno studio di fattibilità, insieme alla Banca Etica di Padova, per definire una modalità di anticipazione dei crediti che permetta di superare le inefficienze e i vuoti amministrativi;

qualora questa soluzione non si potesse realizzare e ci fosse un ulteriore ritardo dei pagamenti attesi la organizzazione non governativa sarebbe costretta a interrompere i progetti e a richiamare i volontari —:

quali iniziative intenda assumere il Governo perché la cooperazione allo sviluppo possa avere un futuro consono alle attese delle tante popolazioni del sud del mondo con cui le organizzazioni non governative operano da decine di anni;

se il Governo non intenda, nel più breve tempo possibile, effettuare i pagamenti fino ad oggi sospesi, per evitare che